

ISTRUZIONI OPERATIVE SUL DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA (ART. 127-TER DEL TUF)

L'avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo u.s., con riferimento al diritto di porre domande prima dell'Assemblea fa esplicito rimando all'art. 127 – ter del TUF. Tale articolo è stato pubblicato sul sito internet della Banca.

Si ritiene opportuno precisare che le domande, che devono pervenire entro le 23.59 del 24 aprile 2022, dovranno essere indirizzate nei termini indicati nell'art. 127 del TUF ad uno dei seguenti indirizzi:

- **Al Rappresentante Designato**
 - **Per posta** al seguente indirizzo:
Studio Legale Trevisan e Associati
Viale Majno n. 45
20122 Milano - Italia
 - **ovvero, all'indirizzo PEC:** rappresentante-designato@pec.it
 - **ovvero all'indirizzo e-mail:** rappresentante-designato@trevisanlaw.it
- **Alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata all'indirizzo e-mail:** relazioni.soci@bppb.it

Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF) - Art. 127-ter (Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
- 1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società e la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2.
2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.